



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI

Nr. R.G.
Proc. Nr.

Ordinanza di conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo
(Art.55 d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000)

Il Giudice di pace

rilevato che la pena pecuniaria di L. irrogata nei confronti di con la sentenza n., del, divenuta irrevocabile in data, non è stata eseguita per insolvibilità del condannato, come risulta da

rilevato che il condannato ha chiesto che la pena pecuniaria non eseguita, sia convertita in lavoro sostitutivo;

letto l'art.55 d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000

converte

la pena pecuniaria in lavoro sostitutivo da svolgersi secondo le seguenti modalità:

.....

Informa il condannato:

1. che può far cessare la pena del lavoro sostitutivo, pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato;
2. che se viene violato l'obbligo di del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte del lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare.

Manda la cancelleria per gli adempimenti, le comunicazioni e le notificazioni.

Data

Il Giudice di pace

.....

.....

Depositato in cancelleria

.....